



Personale tecnico-amministrativo della Libera Università di Bolzano

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/07/2004	31/12/2004	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% ¹	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% ¹	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% ¹	TFR
01/01/2007	31/12/2017	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% ^{1,2}	TFR
01/01/2018	ad oggi	2% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%;100% ^{1,2}	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari all'1,55% per gli agli aderenti che al momento dell'entrata in vigore del contratto sottoscritto in data 10/04/2017 versavano una quota di contribuzione pari all'1%. La quota a carico del datore di lavoro sarà elevata al 2% qualora tali aderenti adeguino la propria quota al minimo previsto.

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/07/2004	31/12/2005	1%; 2%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCAL
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/07/2004	31/12/2017	1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCAL
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2006	31/12/2017	1%; 2%; 3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCAL
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/07/2004 può aderire al Fondo tutto il personale tecnico-amministrativo della Libera Università di Bolzano.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;

- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CCAL 25/08/2004. Per volontà delle parti sottoscrittrici dell'accordo i lavoratori che alla data del 13/09/2004 erano già iscritti ad una forma di previdenza complementare possono destinare una quota di contribuzione a loro carico pari a quella precedentemente versata in forza del CCNL Commercio (0,55% della retribuzione utile al calcolo del TFR).

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Indice:

10/04/2017

25/08/2004

10/04/2017

60. Previdenza Integrativa

(1) Si conviene di dare attuazione, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale, alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari prevista nel decreto legislativo 124/1993.

(2) Le parti firmatarie del presente contratto, convengono di aderire a Laborfonds - Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige.

(3) Per la vigenza del presente contratto la quota di contribuzione a carico dell'UNIBZ è del 2% per tutti i Fondi che prevedono l'obbligo del versamento da parte del datore di lavoro.

(4) I dipendenti possono optare per la quota di contribuzione a proprio carico al Fondo a partire dal 2% della retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR.

(5) La quota di TFR da destinare a Laborfonds può essere pari al 40% del TFR annuo, per tutti coloro che sono iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29.04.1993.

Tale quota è pari al 100% del TFR maturato nell'anno, per tutti i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28.04.1993.

25/08/2004

ANTICIPAZIONE TFR E PREVIDENZA INTEGRATIVA

47. Anticipazione TFR

(1) Ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile il lavoratore, con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso la LUB-FUB, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore all'80 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

(2) Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque dei 5 per cento del numero totale dei dipendenti.

(3) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2120 del Codice civile la richiesta di anticipazione del TFR può essere avanzata:

(a) per eventuali gravi motivi familiari (per esempio in caso di separazione);

(b) per congedi formativi non retribuiti ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 7.

48. Previdenza integrativa

(1) Si conviene di dare attuazione, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale, alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari prevista nel decreto legislativo 124/1993.

(2) Le parti firmatarie del presente contratto, convengono di aderire a Laborfonds - Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige.

(3) La Quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è:

- (a) dell'1% dal 1° luglio 2004;
- (b) dell'1,05% dal 1° gennaio 2005;
- (c) dell'1,55% dal 1° gennaio 2006.

(4) I dipendenti possono optare per la quota di contribuzione a proprio carico al Fondo per una delle seguenti percentuali:

1% - 2% - 3% - 4% - 5% - 6% della retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR.

(5) La quota di TFR da destinare a Laborfonds è pari al 40% del TFR annuo, per tutti coloro che hanno iniziato un rapporto di lavoro prima del 28.04.1993. Tale quota è pari al 100% del TFR maturato nell'anno, per gli assunti dopo il 28.04.1993 (prima occupazione).

(6) Con l'entrata in vigore del presente contratto è data la possibilità ai lavoratori già iscritti al Laborfonds di adeguare la propria percentuale di contribuzione fino al 6%.
